

N.13/8732 R.G. notizie di reato
n. 13/4283 R.G. G.I.P.
R.G. Grat. Patr. 609/2013



Tribunale Ordinario di Roma
Sezione GIP—GUP Ufficio 31
Città Giudiziaria p.le Ciodio - palazzo A, 5° piano

per la nomina
Roma, li 20 MAR. 2013
IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Nota Giancarlo Muglione

Il Giudice,
- letta l'istanza presentata in data 4.3.2013 da

██████████ nato in Romania il ██████████ domiciliato presso il difensore avv. Flavio NICOLAI del foro di Roma, con studio in ROMA, P.ZZA PRATI DEGLI STROZZI, 21, Telefono 06.6879672 - 3392319872 Fax: 06.6872948

- per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato nel procedimento penale di cui sopra instaurato nei confronti del medesimo
- rilevato che l'istanza, con sottoscrizione dell'interessato autenticata con le modalità di cui all'art. 38 co 3°, DPR 28 dicembre 2000, n. 445, è presentata da parte dell'indagato/imputato/condannato,
 - rilevato che il procedimento non attiene a reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto,
 - rilevato che sussistono le condizioni di reddito di cui all'art. 78 DPR 115/02 in quanto il richiedente non percepisce alcun reddito;
 - rilevato che l'istanza contiene quanto indicato dall'art. 79 DPR 115/02;
 - rilevato che l'imputato HA nominato un difensore iscritto negli elenchi di cui all'art. 81 DPR 115/02;
 - Visti il DPR 115/02, la L. 126/08; il decreto 20.1.2009;

AMMETTE

l'istante al patrocinio a spese dello Stato, con gli effetti previsti dall'art. 107 DPR 115/02. Avverte il beneficiario che l'inosservanza dei termini di cui all'art. 79, co 1 lett. d) comporta la revoca dell'ammissione; che la revoca consegue altresì al verificarsi delle ipotesi di cui all'art. 112 DPR 115/02; che, ai sensi dell'art. 91 DPR 115/02, gli effetti dell'ammissione cessano a partire dal momento in cui l'istante dovesse nominare un secondo difensore, salvo le ipotesi di cui all'art. 100; che le falsità o le omissioni nella dichiarazione sostitutiva di certificazione, nelle dichiarazioni, nelle indicazioni e nelle comunicazioni previste dall'art. 79 co 1, lett. b), c), d), sono punite con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da € 309,87 a € 1549,37. La pena è aumentata se dal fatto consegue l'ottenimento o il mantenimento dell'ammissione al patrocinio; la condanna importa la revoca, con efficacia retroattiva, e il recupero a carico del responsabile delle somme corrisposte dallo Stato. Manda alla Cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di competenza. Roma, mercoledì 20 marzo 2013

Depositato in Cancelleria il 20 MAR. 2013
Il Cancelliere
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Nota Giancarlo Muglione

Il GIP/GUP
Stefano APRILE